



# GAZZETTA

# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**ROMA - Lunedì, 7 ottobre 1968**

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 850-130  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8500**

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

#### ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annua L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

#### ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annua L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno  
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Picca-pletra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 luglio 1968, n. 1015.

Rettifica di confine fra i comuni di Ivrea e di Pavone Canavese . . . . . Pag. 6050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
26 luglio 1968, n. 1016.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di «chirurgia maxillo-facciale» presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano . . . . . Pag. 6051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1017.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . . . Pag. 6052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1018.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena . . . . . Pag. 6053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1019.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara . . . . . Pag. 6054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1020.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari . . . . . Pag. 6054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 agosto 1968, n. 1021.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste . . . . . Pag. 6055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 febbraio 1968, n. 1022.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», ad acquistare un immobile . . . . . Pag. 6053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° giugno 1968, n. 1023.

Autorizzazione all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona ad acquistare un immobile. . . . . Pag. 6053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1024.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Andrea, nel comune di Firenzuola, con quella della B.M.V. del Rosario e di S. Dionigi Areopagita, nel comune di Castel del Rio . . . . . Pag. 6053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1025.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia del SS. Pietro e Paolo apostoli con quella dell'Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine, nel comune di Terragnolo . . . . . Pag. 6053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1026.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria Assunta, in Smarano, con quella di S. Agata V.M., in Sfruz . . . . . Pag. 6056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1027.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Leonardo con quella di S. Giorgio, nel comune di Fabbrica Curone . . . . . Pag. 6056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1028.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Crocifisso, in Termoli . . . . . Pag. 6056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1029.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Isidoro agricoltore, nel comune di Gonesa . . . . . Pag. 6056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
17 giugno 1968.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Mestre » . . . . . Pag. 6056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Savona . . . . . Pag. 6056

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1968.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Savona . . . . . Pag. 6057

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° ottobre 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Langhirano . . . . . Pag. 6057

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. . . . . Pag. 6058

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « CO.PA. LI. - Cooperativa partigiana ligure », con sede in Savona. . . . . Pag. 6058

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . . . Pag. 6058

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967. . . . . Pag. 6058

Autorizzazione al comune di San Gregorio di Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. . . . . Pag. 6058

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. . . . . Pag. 6058

Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. . . . . Pag. 6058

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. . . . . Pag. 6058

Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. . . . . Pag. 6058

Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . . Pag. 6058

Autorizzazione al comune di Leonessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . . Pag. 6058

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . . Pag. 6058

Autorizzazione al comune di Curiglia con Monteviasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. . . . . Pag. 6059

Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. . . . . Pag. 6059

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . . Pag. 6059

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . . Pag. 6059

Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . . Pag. 6059

Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . . Pag. 6059

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . . Pag. 6059

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . . Pag. 6059

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . . Pag. 6059

Autorizzazione al comune di Belmonte del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. . . . . Pag. 6059

Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . . Pag. 6059

Autorizzazione al comune di Concacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . . . . . Pag. 6059

Autorizzazione al comune di Morrone nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. . . . . Pag. 6059

Autorizzazione al comune di Pettoranello del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. . . . . Pag. 6059

#### CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso per esami a quattrocentovantotto posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale degli uffici del registro . . . . . Pag. 6060

Ministero dei lavori pubblici:

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Lombardia . . . . . Pag. 6066

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede in Sardegna . . . . . Pag. 6069

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità . . . . . Pag. 6072

Ufficio medico provinciale di Chieti: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti . . . . . Pag. 6072

## LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 luglio 1968, n. 1015.

Rettifica di confine fra i comuni di Ivrea e di Pavone Canavese.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Ivrea in data 24 maggio 1966, n. 70 e del consiglio comunale di Pavone Canavese in data 5 maggio 1966, n. 14, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Viste le deliberazioni del consiglio provinciale di Torino in data 24 settembre 1966, n. 77-10569 e 20 dicembre 1967, n. 5-21551, con le quali detto consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 maggio 1968;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

**Art. 1.**

Il confine fra i comuni di Ivrea e di Pavone Canavese, in provincia di Torino, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

**Art. 2.**

Il prefetto della provincia di Torino, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Ivrea e di Pavone Canavese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1968

SARAGAT

RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968

Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 179. — GRECO

medicina e chirurgia dell'Università di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

**Art. 3.**

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

**Art. 4.**

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1968

Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 13. — GRECO

Repertorio n. 364

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**

**Convenzione tra l'Università degli studi di Milano e l'Istituto stomatologico italiano per l'istituzione di una cattedra di chirurgia maxillo-facciale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano.**

L'anno millenovecentosessantotto e questo giorno trenta del mese di aprile in Milano, in una sala del rettorato dell'Università degli studi, in via Festa del Perdono, 7, davanti a me dottor Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo della Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 1° luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:

dott.ssa Magri Leonilde Bellagente, funzionario;

rag. Benvenuto Liso, funzionario, testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

da una parte

il prof. Giovanni Polvani, nato a Spoleto (Perugia) il 17 dicembre 1892, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 21 febbraio 1968 in prosecuzione della precedente del 13 febbraio 1968;

dall'altra

il prof. Oscar Hoffer, nato a Trieste il 12 luglio 1907, presidente dell'Istituto stomatologico italiano, debitamente autorizzato dal consiglio d'amministrazione dell'istituto stesso alla firma del presente atto con deliberazioni in data 5 giugno 1967 e 3 luglio 1967.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
26 luglio 1968, n. 1016.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « chirurgia maxillo-facciale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

**Art. 1.**

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 30 aprile 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

**Art. 2.**

E' istituito, ai sensi degli artt. 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « chirurgia maxillo-facciale » in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di

## Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia comprende tra gli insegnamenti complementari quello di chirurgia maxillo-facciale;

che l'insegnamento di chirurgia maxillo-facciale ha assunto notevole importanza didattico-scientifica e pratica;

che la facoltà di medicina e chirurgia, ravvisando la rilevanza assunta da tale insegnamento, sia ai fini didattici che della ricerca scientifica e per offrire agli studenti una più completa specifica cultura, ha auspicato la istituzione di una cattedra di ruolo di chirurgia maxillo-facciale;

che l'Istituto stomatologico italiano, allo scopo di dare impulso agli studi sulla chirurgia maxillo-facciale, cui è particolarmente interessato, è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato alla cattedra di chirurgia maxillo-facciale;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnarsi alla cattedra di chirurgia maxillo-facciale;

## Tutto ciò premesso

tra l'Istituto stomatologico italiano, rappresentato come sopra e l'Università degli studi di Milano, nella persona del suo rettore prof. Giovanni Polvani, si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1.

L'Istituto stomatologico italiano, affinché presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di chirurgia maxillo-facciale, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli artt. 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguentemente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonché per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

## Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

## Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Istituto stomatologico italiano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Istituto stomatologico italiano si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera b).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

## Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di chirurgia maxillo-facciale.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1 comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

## Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di chirurgia maxillo-facciale e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

## Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;  
b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;  
c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

## Art. 7.

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano, è esente da tasse di registro e bollo, a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intellegibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà e din segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

prof. Giovanni POLVANI  
prof. Oscar HOFFER  
dott.ssa Magri LEONILDE BELLAGENTE, teste  
dott. rag. Benvenuto LISO, teste

dott. Mario LUZI, notaio

Registrato a Milano, addì 2 maggio 1968, ai n. 2184, 71/ME, vol. 25 - gratis. — D'ANGELO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione  
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1017.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 102 è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Facoltà di farmacia conferisce:

- a) la laurea in farmacia;
- b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ».

Dopo l'art. 110 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia:

#### *Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche*

Art. 111. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di 5 anni, divisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica.

Insegnamenti fondamentali:

*Biennio:*

- 1) analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitative);
- \* 2) anatomia umana;
- \* 3) botanica farmaceutica;
- \* 4) chimica fisica;
- \* 5) chimica generale ed inorganica;
- \*\* 6) chimica organica I;
- \* 7) fisica;
- 8) fisiologia generale;
- \* 9) istituzioni di matematiche;
- 10) microbiologia e igiene;

*Triennio:*

- 11) analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitative);
- 12) analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
- \* 13) biochimica applicata;
- \* 14) chimica biologica;
- \* 15) chimica degli alimenti;
- \* 16) chimica farmaceutica applicata;
- \* 17) chimica farmaceutica e tossicologica I;
- \* 18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
- \*\* 19) chimica organica II;
- \* 20) farmacologia e farmacognosia;
- 21) impianti dell'industria farmaceutica;
- 22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
- 23) metodi fisici in chimica organica;
- 24) saggi e dosaggi farmacologici;
- 25) tecnica e legislazione farmaceutica;

*Insegnamenti complementari:*

- \* 1) complementi di chimica tossicologica;
- \* 2) farmacologia molecolare;
- \* 3) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
- 4) chimica delle sostanze organiche naturali;
- \* 5) microchimica;
- \* 6) mineralogia;
- 7) prodotti dietetici;
- 8) prodotti cosmetici.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Art. 112. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami delle materie fondamentali e di almeno due materie a scelta fra quelle complementari; deve inoltre presentare una dissertazione scritta, di indole sperimentale, e il titolo di tre argomenti liberamente scelti ed appartenenti a materia differente da quella sulla quale verte la dissertazione scritta.

L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica della dissertazione scritta e degli argomenti prescelti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968  
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 190. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1018.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 63. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

- 8) Istituzioni di matematiche;
- 9) Complementi di chimica tossicologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968  
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 189. — GRECO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
7 agosto 1968, n. 1019.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 38. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Chemioterapia ».

Art. 71. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

- Complementi di chimica tossicologica;
- Impianti dell'industria farmaceutica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968  
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 188. — GRECO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
7 agosto 1968, n. 1020.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

- 31) Audiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968  
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 191. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 agosto 1968, n. 1021.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 32. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è aggiunto quello di:

« Istituto giuridico ».

Art. 48. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Geografia della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Storia e critica del cinema;

Cultura greca;

Storia politica e delle istituzioni dell'oriente;

Storia della critica letteraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968

Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 192. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 febbraio 1968, n. 1022.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », ad acquistare un immobile.

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola »

viene autorizzato ad acquistare, dalla società « Sant'Arpino S.p.A. », con sede in Roma, per il prezzo di L. 860.000.000, un fabbricato costituito da un pianterreno e sette piani superiori, destinato ad uffici ed abitazioni, sito in Napoli, via S. Maria a Cappella Vecchia, 8.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968

Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 193. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° giugno 1968, n. 1023.

Autorizzazione all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona ad acquistare un immobile.

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Verona viene autorizzato ad acquistare dalla ditta Giuseppe e Paola Fraizzoli, un immobile urbano sito in Verona, via Valverde numeri 79/87, catastalmente distinti alla sezione A, foglio XV, mappali numeri 264-440/c - 368/a, al prezzo di L. 93.500/mq. e per una superficie di mq. 567, da adibire a sede degli uffici dell'istituto stesso.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968

Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 197. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1024.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Andrea, nel comune di Firenzuola, con quella della B.M.V. del Rosario e di S. Dionigi Areopagita, nel comune di Castel del Rio.

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze, in data 22 febbraio 1967, relativo all'unione temporanea « aequae principalis » della parrocchia di S. Andrea, in frazione Piancaldoli del comune di Firenzuola (Firenze), con quella della B.M.V. del Rosario e di S. Dionigi Areopagita, in frazione Giugnola del comune di Castel del Rio (Bologna).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968

Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 210. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
7 agosto 1968, n. 1025.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo apostoli con quella dell'Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine, nel comune di Terragnolo.

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 12 settembre 1967, relativo alla unione temporanea « aequae principalis » della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo apostoli, in Terragnolo (Trento), con la parrocchia dell'Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine, in contrada Zoreri dello stesso comune.

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968

Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 212. — GRECO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
7 agosto 1968, n. 1026.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria Assunta, in Smarano, con quella di S. Agata V.M., in Sfruz.

N. 1026. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 1° ottobre 1967, relativo alla unione temporanea « aequae principalis » della parrocchia di S. Maria Assunta, in Smarano (Trento), con la parrocchia di S. Agata V.M., in Sfruz (Trento).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968  
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 211. — GRECO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
7 agosto 1968, n. 1027.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Leonardo con quella di S. Giorgio, nel comune di Fabbria Curone.

N. 1027. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 20 gennaio 1968, relativo alla unione temporanea « aequae principalis » della parrocchia di S. Leonardo, in Lanussi, con quella di S. Giorgio, in Garadassi, ambedue nel comune di Fabbria Curone (Alessandria).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968  
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 213. — GRECO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
7 agosto 1968, n. 1028.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Crocifisso, in Termoli.

N. 1028. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Termoli in data 1° settembre 1966, integrato con tre dichiarazioni del 15 novembre successivo, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Crocifisso, in Termoli (Campobasso).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1968  
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 7. — GRECO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
7 agosto 1968, n. 1029.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Isidoro agricoltore, nel comune di Gonesa.

N. 1029. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 7 settembre 1965, integrato con altro di pari data e con due dichiarazioni del 13 ottobre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Isidoro agricoltore, in frazione Nuraxi Figus del comune di Gonesa (Cagliari).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1968  
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 8. — GRECO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
17 giugno 1968.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Mestre ».

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1916, con il quale l'unità venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di rimorchiatore fluviale « Mestre »;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3862 del 14 maggio 1968 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il rimorchiatore « Mestre », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° giugno 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1968

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1968  
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 58

(9213)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
7 agosto 1968.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Savona.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 173, che istituisce l'Ente autonomo del porto di Savona;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente autonomo del porto di Savona ai sensi dell'art. 6 della legge suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il comandante Augusto Migliorini è nominato, per la durata di quattro anni, presidente dell'Ente autonomo del porto di Savona.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1968  
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 45

(9408)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1968.

**Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Savona.**

**IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE**

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 173, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Savona;

Ritenuta la necessità di addivenire alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'ente a norma dell'art. 8 della stessa legge n. 173;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, a norma dei quali il consiglio di amministrazione dell'ente è integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Viste le designazioni formulate dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati e le terne presentate dalle organizzazioni nazionali della produzione e del lavoro;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Savona è composto da:

- il presidente dell'ente;
- il col. di porto Tiberio Tiberi, comandante del porto di Savona, vice presidente;
- per il Ministero del tesoro, il dott. Antonino Spadaro;
- per il Ministero dei lavori pubblici, il dott. Gerardo Sica;
- per il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il dott. Pasquale Matarese;
- per il Ministero della marina mercantile, il dott. Sergio Paroletti;
- il direttore della circoscrizione doganale di Savona, dott. Aurelio Tafi;
- per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'ing. Giorgio Petruzzi;
- il dirigente dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova, ing. Renato Fedolino;
- il sindaco di Savona, avv. Benedetto Martinengo;
- il sindaco di Vado Ligure, Pietro Morachioli;
- per l'amministrazione provinciale di Cuneo, il dottor Giovanni Falco;
- per l'amministrazione provinciale di Savona, l'ingegnere Mario Siccardi;
- per l'amministrazione provinciale di Torino, l'ingegnere Carlo Luda di Cortemiglia;
- il presidente della Camera di commercio di Cuneo, dott. Giuseppe Chiesa;
- il presidente della Camera di commercio di Savona, dott. Leopoldo Fabretti;
- il presidente della Camera di commercio di Torino, dott. Giovanni Maria Vitelli;
- per gli industriali, il dott. ing. Silvio Marantonio;
- per l'armamento, il dott. Francesco Serra;
- per gli spedizionieri, il cav. Bartolomeo Freccero;
- per gli agenti marittimi e raccomandatari, il cavaliere Aldo Scotti;
- per i lavoratori marittimi, il cap. Girolamo Salvemini;
- per i lavoratori portuali, i signori Giovanni Rebagliati, Giulio Svetoni, Davide Magnone.

**Art. 2.**

I membri non di diritto resteranno in carica quattro anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

**Art. 3.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1968

*Il Ministro: SPAGNOLLI*

(9409)

**RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° ottobre 1968. Proroga della gestione commissariale del comune di Langhirano.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1968 è stato sciolto il consiglio comunale di Langhirano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Renzo Torelli, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Parma.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione amministrativa dell'ente è tale da richiedere la proroga della gestione straordinaria.

Il commissario, infatti, ha tuttora in corso di trattazione importanti provvedimenti concernenti, tra l'altro, l'approvazione del nuovo regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, la predisposizione degli appalti per importanti ed urgenti opere pubbliche, la sistemazione di alcuni cimiteri frazionati e lo studio per la formazione del bilancio preventivo per l'esercizio 1969. Tali impegni risulterebbero compromessi dall'interruzione dell'attuale gestione straordinaria del comune.

Per i motivi suesposti, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Parma, addì 1° ottobre 1968

*Il prefetto: ZAPPIA*

**IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Langhirano e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Renzo Torelli, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Parma;

Considerato che alla data del 1° ottobre 1968, viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di dover disporre la proroga della gestione commissariale a norma del secondo comma dell'art. 323 del testo unico sopra citato, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale forma parte integrante;

Visti gli articoli 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Langhirano affidata al direttore di sezione dott. Renzo Torelli con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1968, è prorogata ai sensi di legge.

Parma, addì 1° ottobre 1968

*Il prefetto: ZAPPIA*

(9471)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

#### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 25 settembre 1968:

Cionci Leonida, notaio residente nel comune di Loreto, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Firenze;

Ruggiero Alessandro, notaio residente nel comune di Monsummano Terme, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Tavarnelle in Val di Pesa, distretto notarile di Firenze;

Boldrini Adriano, notaio residente nel comune di Ancona, è trasferito nel comune di Crevalcore, distretto notarile di Bologna.

(9400)

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « CO.PALI. - Cooperativa partigiana ligure », con sede in Savona.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 settembre 1968, il dott. Traversa Francesco è stato nominato liquidatore della società cooperativa « CO.PA. LI. - Cooperativa partigiana ligure », con sede in Savona, costituita per rogito Pendola in data 10 settembre 1946, repertorio 9738, in sostituzione del sig. Cerisola Carmelo, ai sensi dell'art. 2545 codice civile.

(9221)

### MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Velletri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 480.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9398)

**Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Grotteria (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.867.176, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9399)

**Autorizzazione al comune di San Gregorio di Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di San Gregorio di Sassola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.104.869, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9376)

**Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Civitella d'Agliano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.691.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9370)

**Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Bassano in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.210.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9371)

**Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Sarteano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.862.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9373)

**Autorizzazione al comune di Radda in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Radda in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.218.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9374)

**Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Murlo (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.392.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9375)

**Autorizzazione al comune di Leonessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Leonessa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.992.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9377)

**Autorizzazione al comune di San Vitallano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di San Vitallano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.013.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9378)

**Autorizzazione al comune di Curiglia con Monteviasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Curiglia con Monteviasco (Varese) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.260.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9372)

**Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.205.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9379)

**Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Brusciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.236.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9380)

**Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Marcaria (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.652.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9381)

**Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Gonzaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.718.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9382)

**Autorizzazione al comune di Ussita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Ussita (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.355.452, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9383)

**Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Sefro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.499.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9384)

**Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Caldarola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.581.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9385)

**Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Castelfidardo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.380.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9386)

**Autorizzazione al comune di Belmonte del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Belmonte del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.062.657, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9387)

**Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Colletorto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.610.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9388)

**Autorizzazione al comune di Concasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Concasale (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.901.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9389)

**Autorizzazione al comune di Morrone nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Morrone nel Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9390)

**Autorizzazione al comune di Pettoranello del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1968, il comune di Pettoranello del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.619.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9391)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso per esami a quattrocentonovantotto posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale degli uffici del registro.**

### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che nella qualifica di applicato aggiunto nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale degli uffici del registro sono conferibili mediante pubblico concorso quattrocentonovantotto posti;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti alle varie categorie di aventi diritto a riserva di posti in base alle norme in vigore;

Decreta:

#### Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, comprendenti anche una prova pratica di dattilografia, a quattrocentonovantotto posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale degli uffici del registro.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

#### Art. 2.

##### Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

#### Art. 3.

##### Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°. Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi

alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9<sup>a</sup> e da 3 a 6 della categoria 10<sup>a</sup> della tabella allegato A) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1963, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli artt. 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

#### Art. 4.

##### *Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allo allegato A) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

I titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

#### Art. 5.

##### *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

#### Art. 6.

##### *Termine per la presentazione dei documenti*

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

#### Art. 7.

##### *Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.*

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere A), B), C), D), E), F) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 5. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

#### G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3. Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati

alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

#### Art. 8.

*Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età*

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati

e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiagati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la

Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana e gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonché i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967), nonché quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

f) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

#### Art. 9.

##### Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

#### Art. 10.

##### Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quella pratica si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame conterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quella pratica avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e pratica saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale e pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

- a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;
- b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;
- c) tessera postale;
- d) porto d'armi;
- e) patente automobilistica;
- f) passaporto;
- g) carta di identità.

#### Art. 11.

##### PROGRAMMA DI ESAME

##### PROVE SCRITTE

Parte prima

Componimento italiano.

Parte seconda

Nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

##### PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

- nozioni sulla Costituzione Italiana;
- storia d'Italia dal 1815 (elementi);

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);  
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;  
nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Saggio di dattilografia.

Art. 12.

Prova orale e pratica

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito, sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro nonché degli orfani e vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1968  
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 51

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a quattrocentonovantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale degli uffici del registro della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . . .

. . . . . li . . . . 19 . . . .

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati ed invalidi nonché orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(6586)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Lombardia.**

### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile vi sono alla data odierna n. 220 vacanze, di cui la metà, pari a n. 110 può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Lombardia.

Decreta:

#### Art. 1.

##### Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Lombardia.

#### Art. 2.

##### Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

- 1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
- 3) buona condotta;
- 4) idoneità fisica all'impiego;
- 5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;
- 6) avere il godimento dei diritti politici;
- 7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

#### Art. 3.

##### Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei LL. PP. - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2<sup>a</sup>, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;
- f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;
- g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
- h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;
- l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;
- n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;
- o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Lombardia.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

- 1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;
- 2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;
- 3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;
- 4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

#### Art. 4.

##### Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

#### Art. 5.

##### Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Milano e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

#### Art. 6.

##### *Documenti personali di riconoscimento*

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

- a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;
- b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;
- c) tessera postale;
- d) porto d'armi;
- e) passaporto;
- f) carta di identità;
- g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

#### Art. 7.

##### *Titolo di preferenza e precedenza*

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2<sup>a</sup> entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

#### Art. 8.

##### *Graduatoria*

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del pro-

cedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

#### Art. 9.

##### *Documenti di rito*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;
- 2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;
- 3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);
- 4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;
- 5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;
- 6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

- 7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

- 1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;
- 2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

- 1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2<sup>a</sup>, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la retifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

#### Art. 10.

##### Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Lombardia.

Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

#### Art. 11.

##### Rinvio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1968  
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 194

#### PROGRAMMA DI ESAME

ALLEGATO 1

##### 1) Viabilità

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - strumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

##### 2) Opere idrauliche

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboscamenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolo - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolo, fognature;

e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

##### 3) Opere marittime

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) Fari;

d) Difesa delle spiagge.

##### 4) Elettrotecnica

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

##### 5) Edilizia

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

##### 6) Materiali da costruzione

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

##### 7) Macchine

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

##### 8) Fisica tecnica

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

##### 9) Legislazione

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

##### 10) Lingua francese

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(7953)

**Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Sardegna.**

**IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile vi sono alla data odierna n. 220 vacanze, di cui la metà, pari a n. 110 può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegneri in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Sardegna;

Decreta:

**Art. 1.**

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Sardegna.

**Art. 2.**

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

- 1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
- 3) buona condotta;
- 4) idoneità fisica all'impiego;
- 5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;
- 6) avere il godimento dei diritti politici;
- 7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

**Art. 3.**

*Presentazione delle domande e dei titoli*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei LL. PP. - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2<sup>a</sup>, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita, nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;
- f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;
- g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
- h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i) la propria residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;
- l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;
- n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;
- o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Sardegna.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

- 1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;
- 2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;
- 3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;
- 4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

**Art. 4.**

*Commissione di esame*

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**Art. 5.**

*Svolgimento degli esami*

Gli esami avranno luogo in Cagliari e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonché del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

#### Art. 6.

##### *Documenti personali di riconoscimento*

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

- a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;
- b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;
- c) tessera postale;
- d) porto d'armi;
- e) passaporto;
- f) carta di identità;
- g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti nel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

#### Art. 7.

##### *Titolo di preferenza e precedenza*

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2<sup>a</sup> entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

#### Art. 8.

##### *Graduatoria*

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del pro-

cedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

#### Art. 9.

##### *Documenti di rito*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;
- 2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;
- 3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);
- 4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;
- 5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;
- 6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

##### 7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2<sup>a</sup>, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

#### Art. 10.

##### *Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico*

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Sardegna.

Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ad i vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

#### Art. 11.

##### *Rinvio.*

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

*Il Ministro: MANCINI*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1968*

*Registro n. 15, foglio n. 196*

ALLEGATO 1

#### PROGRAMMA DI ESAME

- 1) *Viabilità*
  - a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;
  - b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte, fondazione gallerie;
  - c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;
  - d) Rilevamenti di terreni, strumenti relativi;
  - e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.
- 2) *Opere idrauliche*
  - a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;
  - b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboscamenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;
  - c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolo, impianti idroelettrici condotte forzate;
  - d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolo, fognature;
  - e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;
- 3) *Opere marittime*
  - a) Disposizione generale dei porti;
  - b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;
  - c) Fari;
  - d) Difesa delle spiagge.
- 4) *Elettrotecnica*

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.
- 5) *Edilizia*
  - a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;
  - b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;
  - c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.
- 6) *Materiali da costruzione*
  - a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;
  - b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;
- 7) *Macchine*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.
- 8) *Fisica tecnica*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.
- 9) *Legislazione*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.
- 10) *Lingua francese*

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 22 giugno 1968

*Il Ministro: MANCINI*

(7594)

**MINISTERO DELLA SANITA'**

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1968, già fissata per il giorno 12 settembre 1968, avrà luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, il giorno 24 ottobre 1968 alle ore 9.

(9414)

**UFFICIO MEDICO PROVINCIALE  
DI CHIETI**

Graduatoria generale del concorso a posti  
di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

**IL MEDICO PROVINCIALE**

Visto il proprio decreto n. 21915 del 21 marzo 1966, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di otto posti di medico condotto vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1965;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche,

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Melasecca Ivan	. . . . .	punti	66,230
2. Madonna Vittorio	. . . . .	»	56,770
3. Rutolo Marino	. . . . .	»	56,432
4. Madonna Nicola	. . . . .	»	56,392
5. D'Auro Raffaello	. . . . .	»	55,120

6. Paganelli Domenico	. . . . .	punti	55,020
7. Di Filippo Francesco	. . . . .	»	54,036
8. Servili Gianfranco	. . . . .	»	53,670
9. Neri Norveo	. . . . .	»	51,050
10. Di Lizia Massimo	. . . . .	»	50,560
11. Gamberi Ivano	. . . . .	»	47,400

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunci legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati, nonché della prefettura di Chieti.

Chieti, addì 16 settembre 1968

*Il medico provinciale: SOLLECITO***IL MEDICO PROVINCIALE**

Visto il precedente decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1965;

Viste le domande dei candidati e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

Melasecca Ivan: Atessa;  
Madonna Vittorio: Taranta Peligna;  
Rutolo Marino: Fara S. Martino;  
Madonna Nicola: Palena-Lettopalena;  
D'Auro Raffaello: Rosello-Roio;  
Paganelli Domenico: Colledimacine;  
Di Filippo Francesco: Furci;  
Servili Gianfranco: Montenerodomo.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunci legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati, nonché della prefettura di Chieti.

Chieti, addì 16 settembre 1968

*Il medico provinciale: SOLLECITO*

(9199)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore